

Allegato "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita in Italia un'Associazione di Operatori Economici, denominata "ASSOCIAZIONE SCAMBIO ECONOMICO ITALO-EURASIATICO E DEI PAESI VICINI DEL MEDITERRANEO", operante su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, con sede in Milano.

ART. 2

L'associazione si prefigge i seguenti compiti:

- a) promuovere l'interscambio economico e culturale tra le imprese italiane e quelle dei paesi dell'area eurasiatica, compresi Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Iran, Moldavia, Azerbaïjan, Kirghizistan, Tagikistan, Ucraina, Georgia, Uzbekistan e dei paesi dell'area mediterranea;
- b) raccogliere sistematicamente e diffondere nei paesi sopra descritti e in Italia le leggi, le disposizioni e gli usi rispettivi e tutte le informazioni di carattere economico e commerciale sull'attività del mercato italiano;
- c) diffondere tra gli operatori italiani interessati notizie sulle prospettive della produzione, sulle gare d'appalto e sulle possibilità d'investimento sul mercato;
- d) svolgere le opportune azioni per incrementare i rapporti economici e commerciali tra i Paesi esteri, in particolare i Paesi sopra citati e l'Italia, precisando le opportune proposte per lo sviluppo bilanciato ed equilibrato;
- e) esercitare ogni altra azione che l'associazione dovesse ritenere utile per il raggiungimento dei propri fini o che sia ad essa demandata dall'Assemblea Generale degli associati, dal Ministero del Commercio e Industria o dalla Camera di Commercio di uno dei Paesi interessati.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

Possono associarsi all' "associazione" le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità.

L' associazione é composta da associati di quattro diverse categorie:

Fondatori: sono quelli che risultano dall'atto costitutivo;

Onorari: quelli che a giudizio degli Organi Direttivi si sono distinti nello svolgimento di attività rilevanti per il raggiungimento degli scopi associativi.

Sostenitori e Ordinari: quelli che versano la quota sociale in misura differenziata, determinata per le due categorie.

ART. 4

Le entrate dell'Associazione provengono:

- a) dalla quota annua di iscrizione degli associati da versarsi in sede di ammissione dell'Associazione.
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei soci per finanziare iniziative particolari che eccedano la disponibilità del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) dai proventi derivanti da attività promosse dall'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- e) da donazioni, sovvenzioni o lasciti da chiunque corrisposti;
- f) da contributi di Enti pubblici e privati;
- g) da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di servizi ed attività previste dal presente Statuto;
- h) da attività commerciali occasionali e marginali;
- i) da raccolte pubbliche occasionali di fondi.

L'Associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o perseguano finalità sociali.

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. E' obbligatoria la redazione di un rendiconto economico preventivo e di un rendiconto economico finanziario consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il rendiconto economico finanziario preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla Legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota sociale è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso del soggetto o di perdita delle qualità di aderente e non è trasmissibile per nessuna causa.

ART. 5

La domanda di associazione deve essere indirizzata al Presidente. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio dovrà indicarne i motivi, ed è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

L'ammissione quale associato diventa definitiva con il versamento della quota prevista e comporta l'adesione completa e incondizionata alle disposizioni del presente Statuto.

ART. 6

La quota di partecipazione in qualità di associato e la quota di contribuzione annua per ogni categoria di associato è stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente, sulla base del volume d'affari dell'associato.

Sono previste quote diverse per i soci sostenitori e per i soci ordinari.

La quota sociale annua deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Trascorso un mese senza che il pagamento sia stato effettuato, il socio è in stato di morosità e non potrà prendere parte alle riunioni ed alle Assemblee della "Camera".

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 7

I proventi dell' Associazione sono rappresentati da:

- a) quote annuali dei soci;
- b) i diritti di segreteria (traduzioni e varie);
- c) la pubblicità fatta nelle pubblicazioni camerale;
- d) attività promozionali svolte per conto di operatori facenti parte dell'Italia e della Georgia;
- e) eventuali contributi, elargizioni, sussidi o donazioni.

ART. 8

Sono organi della Associazione:

- a) Assemblea Generale dei Soci
- b) Presidente e Vice Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) Segretario Generale
- e) Revisore dei Conti
- f) Tesoriere

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Revisore di Conti sono gratuite, triennali e riconfermabili.

ART. 9

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.

- L'Assemblea Generale ordinaria:
 - 1. approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio con la relazione dei Revisori;
 - 2. discute il bilancio preventivo;
 - 3. elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
 - 4. nomina i Revisori dei Conti;
 - 5. delibera sulle richieste di ammissioni di nuovi soci, in caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
 - 6. decide sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Generale straordinaria, convocata dal Presidente delibera le variazioni dello Statuto.

ART. 10

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai soci con qualsiasi sistema di comunicazione che comprovi la ricezione della stessa almeno quindici giorni prima della data fissata.

ART. 11

L'Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci.

Ogni socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea Generale.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che è assistito dal Segretario Generale il quale redige il verbale della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità al presente Statuto possono essere impugnate dai soci entro 30 giorni dalla data delle deliberazioni e annullate.

ART. 13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo con carica non revocabile, ad eccezione della prima nomina, stabilita dai soci fondatori. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, con le seguenti attribuzioni:

- presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo le cui convocazioni sono fatte in suo nome e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio,
- presenta annualmente all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo,
- sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'associazione,
- è affiancato dal Vice Presidente nominato dal Consiglio e coordina l'attività dell'associazione utilizzando l'opera dei Consiglieri e nominando per determinate questioni commissioni e gruppi di lavoro;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e assume gli impiegati. Il Segretario Generale dovrà essere di cittadinanza italiana o della Georgia.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 14

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre membri che rimangono in carica per 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificatamente riservati all'Assemblea e a titolo esemplificativo:

- approva preventivamente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che il Presidente deve presentare annualmente all'Assemblea;
- redige un regolamento interno avendo riguardo alle norme statutarie;
- delibera sull'accettazione delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni, sulle riammissioni;
- può invitare a far parte dei suoi membri, in qualità di consulenti, rappresentanti di enti italiani ed esteri con diritto a voto consultivo;
- può nominare delegati o rappresentanti scegliendoli, possibilmente, fra i suoi soci;
- propone all'Assemblea straordinaria le variazioni dello Statuto dell'Associazione;
- il Vice Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente e le esercita esclusivamente quando questi sia assente o impedito;
- può stabilire uffici di rappresentanza e sedi sia in Italia che all'estero.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo di comunicazione e si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio si riunisce altresì quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri, e le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti.

ART. 16

Il Tesoriere, che può essere membro del Consiglio Direttivo, coopera per la redazione dei rendiconti economici.

ART. 17

Il Segretario Generale, al quale viene richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, e/o inglese, è nominato dal Presidente d'accordo con il Consiglio Direttivo e:

- opera alle dirette dipendenze del Presidente;
- ha la direzione amministrativa dell'associazione e gestisce l'attività della stessa;
- è il capo del personale, responsabile delle pubblicazioni e di tutti i servizi;
- partecipa, senza diritto al voto, a tutte le riunioni degli Organi camerali redigendone i verbali;
- agli effetti della responsabilità amministrativa firma congiuntamente con il Presidente.

ART. 18

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due scelti fra i soci effettivi.

ART. 19

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento dell'associazione qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa con maggioranza dei due terzi dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge al riguardo.